

Con deliberazione del 20/11/2013 n. 494/PAR la Corte ritiene che in caso di cessione da parte di Enti locali di partecipazioni in società di capitali trovano applicazione le disposizioni della Legge generale di contabilità di Stato (r.d. 2440/1923 e r.d. 827/1924) in quanto si rientra nell'ambito della contrattualistica attiva. Non trovano invece applicazione al caso in questione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (contrattualistica passiva). Dalle richiamate disposizioni deriva, secondo la Corte, la legittimità del ricorso alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali (art. 41 del R.D. n.827/1924).

~

La necessità di procedere alla cessione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica è espressamente prevista dal comma 29 della L. 244/2007.

Con la sentenza n. 4140 depositata il 28 settembre 2016 il Consiglio di Stato, sez. V, ha per la prima volta dichiarato la nullità delle clausole statutarie che prevedono la prelazione (anche) in favore dei soci privati.

Regolamento Generale di Contabilità dello Stato (art. 37 del R.D. 827 del 1924).

legge 474/94

Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

TITOLO II

Dei contratti

Capo I - Norme generali.

36. Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, **alienazioni**, affitti o lavori riguardanti, le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
37. **Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti**, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli. Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per l'amministrazione
41. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
- 1) **Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;**
 - 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
 - 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
 - 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso